

Spunti di riflessione sulla legislazione ambientale e la competitività del Sistema Paese

di Paola Ficco

E' necessario perseguire una qualità elevatissima della regolamentazione e della regolazione. Infatti, la inevitabile complessità del panorama normativo è intensificata anche dalla contrapposizione degli interessi che ormai domina il versante ambientale, diventato strategico per cittadini, imprese e pubblici poteri.

E' necessario perché il diritto, di per sé, ha gravi difficoltà a tutelare l'ambiente perché il diritto è rigido, certo e reversibile mentre l'ambiente è complessivo, indeterminato e irreversibile.

L'ambiente è indeterminato perché cambia in base alle esigenze umane, indeterminate per definizione. Il diritto, invece, crea certezza basata sul passato. L'ambiente è irreversibile perché ogni intervento lo cambia e quel cambiamento sarà per sempre. Il diritto, invece, è reversibile poiché può cambiare e ricreare la situazione precedente.

Agli evidenti ed ineliminabili limiti del diritto deve sopperire la coscienza del singolo perché l'ambiente dipende dalla capacità che ogni individuo ha di esistere nell'ambiente prodotto da un altro.

Nonostante ciò, le normative ambientali sono tantissime, complesse e costituiscono una parte significativa delle discipline che, oltre a provvedere alla tutela di interessi di rilevanza generale, incidono direttamente sullo svolgimento delle attività economiche. Per questo, la razionalizzazione delle normative che condizionano lo svolgimento di attività economiche e, quindi, anche delle normative ambientali, rappresenta l'obiettivo di una generale politica di rafforzamento delle prospettive di sviluppo economico ed occupazionale del Sistema Paese.

Quello che sembra banale è fondamentale nella valutazione del rapporto tra economia e ambiente. Già negli anni '70, Kenneth Boulding sosteneva che uno dei maggiori pericoli del pensiero economico risiede nel dare per scontata la continuità: se si analizzano le interrelazioni fra economia e ambiente, emerge l'assoluta assenza dell'elemento di continuità nell'ambiente.

In ordine ai rifiuti, la frammentazione delle competenze è il primo calvario al quale le imprese sono sottoposte. Occorre non solo semplificare, ma anche accentrare le competenze, riassemblendole il più possibile in capo alle Regioni oppure è necessario che le Province e i Comuni si comportino tutti nello stesso modo sotto l'egida dell'Autorità centrale. Diversamente, il tutto si traduce in alterazione della concorrenza, dove a parità di fattispecie corrisponde diversità di trattamento.

E' necessario introdurre il ravvedimento operoso in tutti i casi in cui l'impresa non sia conforme alle prescrizioni autorizzatorie. Non è pensabile che tale importantissimo strumento, in ordine ai rifiuti, resti confinato ad un sistema così particolare come il Sistri. I vantaggi sarebbero per tutti: si ristabilirebbe la situazione conforme al diritto, le imprese eviterebbero i sequestri e si snellirebbe il carico di lavoro della Magistratura a tutto vantaggio di una più incisiva azione di contrasto a reati ambientali davvero gravi.

A fronte di una disciplina ricondotta ad unità anche i controlli sarebbero più armonici e finalizzati allo scopo. Sarebbe dunque opportuno assicurare il flusso delle

informazioni disponibili presso un sistema centralizzato e stabilire principi comuni per le ispezioni anche alla luce di un'univoca interpretazione della norma di riferimento. Si eviterebbero sovrapposizioni negli accessi ed esiti differenti. L'articolo 23 della legge Comunitaria 2002 (14/2003) ha delegato al Governo l'adozione del regolamento per i criteri minimi delle ispezioni ambientali, in attuazione della raccomandazione 2001/331/Ce. Il regolamento non è mai stato adottato.